



## **Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>1</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

*Titolo*

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia

(OITE-UE)

*Art. 1 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica:

- a. all'importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell'Unione europea (UE), dall'Irlanda del Nord e dalla Norvegia nonché all'esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati;

*Art. 4 lett. a, b e f, nota a piè di pagina*

Nella presente ordinanza si intende per:

<sup>1</sup> RS 916.443.11

- a. *territorio d'importazione*: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);
- b. *Paesi terzi*: tutti i Paesi, eccetto gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda e la Norvegia;
- f. «*Trade Control and Expert System*» (*TRACES*): un sistema integrato nel trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali dell'UE secondo gli articoli 131–136 del regolamento (UE) 2017/625<sup>2</sup>;

*Art. 6 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> Il DFI stabilisce per quali animali e prodotti animali devono essere fornite garanzie sanitarie supplementari nei certificati sanitari in base alle condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario. Possono essere richieste garanzie sanitarie supplementari per determinati animali e prodotti animali, se la Svizzera ha ottenuto lo status di «kinde» da malattia» per una determinata epizootia secondo il regolamento (UE) 2016/429<sup>3</sup> e il regolamento delegato (UE) 2020/689<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Per i prodotti di cui all'allegato 1a OSOAn<sup>5</sup> non sono richiesti né un certificato sanitario né un documento commerciale.

*Art. 7 cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina*

<sup>1</sup> È necessaria un'autorizzazione dell'USAV per l'importazione di:

- <sup>2</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 27.
- <sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), inclusi gli atti relativi a talune misure di controllo delle malattie adottati dalla Commissione in virtù degli articoli 6, 9, 71, 83, 141, 206 e 259, GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/361, GU L 52 del 20.02.2023, pag. 1.
- <sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/881, GU L 194 del 2.6.2021, pag. 10.
- <sup>5</sup> RS **916.441.22**

- b. sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OSOAn<sup>6</sup>, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/2011<sup>7</sup>;

#### *Art. 8* Registrazione in TRACES

<sup>1</sup> Per l'importazione di animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario, l'azienda di destinazione, l'importatore e, se del caso, l'impresa di spedizione devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti alla loro attività riferita all'importazione.

<sup>2</sup> La registrazione va richiesta previamente all'autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati a quest'ultima senza indugio.

#### *Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il DFI stabilisce i requisiti formali per i certificati sanitari. Disciplina inoltre i certificati sostitutivi.

#### *Art. 19a* Obbligo di registrazione dell'azienda di destinazione

Le aziende di destinazione che hanno importato bombi devono tenere un registro della cessione dei bombi importati. Devono essere registrate per scritto almeno le seguenti indicazioni:

- a. la data di cessione della colonia di bombi;
- b. il nome e l'indirizzo del destinatario;
- c. il numero di colonie di bombi cedute.

#### *Art. 20* Obbligo di conservazione dell'azienda di destinazione

Dal giorno in cui arriva la partita, le aziende di destinazione di cui all'articolo 19 sono tenute a conservare i certificati sanitari per tre anni. Anche la documentazione sulla cessione delle colonie di bombi importate deve essere conservata per tre anni e presentata su richiesta agli organi di polizia epizootica.

<sup>6</sup> RS **916.441.22**

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

*Art. 23*            Obblighi degli esercenti di aeroporti

Gli esercenti di aeroporti devono richiamare l'attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoganamento sui loro obblighi ai sensi dell'articolo 22.

*Art. 31*            Registrazione in TRACES

<sup>1</sup> Per l'esportazione di animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell'UE relative al traffico intracomunitario, l'azienda di provenienza, l'esportatore e, se del caso, l'impresa di spedizione devono essere registrati in TRACES con le proprietà corrispondenti alla loro attività riferita all'esportazione.

<sup>2</sup> La registrazione va richiesta previamente all'autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati a quest'ultima senza indugio.

*Art. 39*            Accesso

<sup>1</sup> Le aziende di provenienza e di destinazione, gli importatori, gli esportatori, le imprese di spedizione e le autorità registrati in TRACES hanno accesso a TRACES per quanto necessario all'adempimento dei loro compiti.

<sup>2</sup> La condizione per accedere a TRACES è:

- a. la frequentazione di un corso di formazione di base offerto dall'autorità cantonale competente; oppure
- b. la conferma che l'autorità o la persona di cui al capoverso 1 possiede le conoscenze necessarie per accedervi.

<sup>3</sup> Chi ha accesso a TRACES può consultare i dati sulle proprie partite e modificare i dati inseriti prima di firmare il certificato sanitario.

*Art. 40*            Organizzazione dei corsi di formazione

<sup>1</sup> L'USAV organizza i corsi di formazione per l'UDSC e i responsabili TRACES degli uffici cantonali. La frequentazione di questi corsi è gratuita.

<sup>2</sup> I responsabili TRACES degli uffici cantonali organizzano i corsi di formazione per:

- a. le aziende di provenienza e di destinazione, gli importatori, gli esportatori e le imprese di spedizione;
- b. i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimentari che nell'ambito della loro attività utilizzano TRACES.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr